



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

NR. Progr. **9**

Data **15/04/2015**

Seduta NR. **3**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/04/2015 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 15/04/2015 alle Ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres</i>
LEOPARDI ALESSANDRO	S	SEGANTIN STEFANO	S	TOMI' BARBARA	N
FANTATO GASTONE	S	CASAROTTO IDANA	S	LUCHIN MIRKO	S
ROSSI GIOVANNI	S	BERTOLASO ANDREA	S	ROSSI ADINO	S
STROPPA GIANNI	S	CAPUZZO MANUELA	S		
BRUSEMINI CLAUDIO	S	FRANCO LUCA	S		
CHECCHINATO GIANLUCA	N	BARBIERI GIULIO	S		
BERENGAN MANUEL	S	CABASSA LAURA	S		
TOTALE Presenti: 15			TOTALE Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

CHECCHINATO GIANLUCA; TOMI' BARBARA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale istituire l'Albo delle Associazioni che, nell'interesse generale della Comunità locale, perseguono fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, associazione d'arma, di protezione ambientale.

Visto il regolamento a tal fine predisposto che consta di n. 12 articoli ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Generali e Servizi alla Persona in data 13/04/2015;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni formato da n. 12 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

SVILUPPO DEL DIBATTITO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. /

ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività:

Consiglieri presenti n.15
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. /

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI



**REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

TITOLO I – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela della libertà di espressione dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo comunale

1. È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Badia Polesine.
2. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 4, comma 1.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
 - a. non abbiano finalità di lucro;
 - b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
 - d. siano costituite sul territorio del Comune di Badia Polesine e vi operino da almeno 3 mesi;

- e. abbiano un numero minimo di 10 soci aderenti siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.
2. Possono essere iscritte all'Albo comunale anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di Badia Polesine significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.
 3. Possono altresì essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale.
 4. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
 5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 4 – Articolazioni dell'Albo comunale in sezioni

1. L'Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali;
 - RICREATIVA: animazione ricreativa;
 - SOCIALE: assistenza sociale-sanità;
 - TUTELA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
 - ASSOCIAZIONI D'ARMA
 - SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato, all'atto dell'iscrizione devono individuare la/le sezione/i tematica/che in cui essere iscritte, in riferimento alle proprie finalità ed attività prevalenti.
3. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo comunale è il responsabile dell'Ufficio comunale preposto, che dovrà provvedervi con proprio atto.
4. L'Amministrazione Comunale, dovrà essere aggiornata circa le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni dall'albo comunale, attraverso una semplice comunicazione del responsabile

dell'Ufficio comunale preposto al Sindaco e all'Assessore con delega ad associazionismo e volontariato.

Art. 5 – Richiesta di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale preposto.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività;
 - b. copia carta d'identità del legale rappresentante;
 - c. relazione dell'attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare, nonché rendiconto economico
3. Le associazioni iscritte al Registro regionale/provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione previa presentazione di apposito attestato comprovante l'iscrizione stessa.

Art. 6 – Provvedimento d'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del responsabile del servizio competente, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione dall'Albo comunale.
3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato via e-mail/PEC o in forma cartacea alle Associazioni richiedenti.
4. L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata.
5. È possibile presentare ricorso in opposizione contro l'esclusione dall'Albo comunale al Sindaco o all'Assessore delegato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo comunale stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, tra il 1 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno solare devono inviare al Comune:
 - eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;
 - Qualora non vengano comunicate in maniera tempestiva le suddette variazioni, l'associazione è temporaneamente sospesa dall'iscrizione all'Albo comunale fino alla regolarizzazione della propria iscrizione. L'associazione riceverà in tal caso un richiamo e al terzo sarà sospesa dall'iscrizione all'Albo comunale per 6 mesi non potendo godere dei privilegi di cui all'Art. 9.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo comunale

1. La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo comunale, previa comunicazione scritta al Sindaco o Assessore con delega, nei seguenti casi:
 - a. perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3;
 - b. mancata presentazione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, di cui all'Art. 7.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorno, all'Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante email/PEC.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

ART. 9 – Diritti delle associazioni iscritte all'Albo comunale

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dalla Statuto e dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nei comitati e/o consulte comunali, ove previsti dal regolamento per il funzionamento degli stessi.
3. Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:

- a) Alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di bilancio.
- b) Alla possibile messa a disposizione, secondo modalità e condizioni previste da apposite convezioni e nel limite delle disponibilità esistenti, di locali di proprietà del Comune di Badia Polesine da utilizzare come sede dell'associazione, favorendo le associazioni disponibili, nel rispetto delle proprie attività, a condividere gli spazi ad esse assegnati.
- c) Alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale

- 1. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
- 2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono tenute ad indicare all'Ufficio comunale preposto e all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all'utilizzo delle infrastrutture o servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività programmate, nonché il calendario di queste.
- 3. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle legge vigenti sulla privacy .
- 4. Le Associazioni che utilizzano spazi e/o locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale assicurano la propria disponibilità a condividerli con altre associazioni, nel rispetto delle regolare svolgimento delle reciproche attività

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo comunale

- 1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Approvato con Delibera del C.C. n 9 del 15/04/2015

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 15/04/2015

OGGETTO

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio SEGRETERIA:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Area Affari Generali e Cultura

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addì, 09/04/2015

IL Responsabile di Area

F.to Barison Mara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 15/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.

F.to LEOPARDI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **15/04/2015**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
